



Co-funded by the European Union



“L’efficacia delle sentenze delle Corti europee nell’ordinamento italiano”

Elena Bindi

(Università di Siena)

Andrea Pisaneschi

(Università di Siena)

(18 maggio 2017, ore 15,00)

Resoconto del seminario a cura di Floriana Plataroti*

Il 18 maggio 2017 si è svolto presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Siena un seminario dal titolo “L’efficacia delle sentenze delle Corti europee nell’ordinamento italiano” nel quale il Prof. Pisaneschi e la Prof.ssa Bindi hanno illustrato il tema in riferimento tanto alla Corte europea dei diritti dell’uomo quanto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Il seminario fa parte delle attività del Dottorato in Scienze giuridiche e del Modulo Jean Monnet EUCOLAW - The Europeanization of Constitutional Law. The Impact of EU Law on national sources of law, form of government, rights and freedoms (Coordinatrice: Prof.ssa Tania Groppi).

La prima parte del seminario è stata dedicata all’analisi dei profili di compatibilità delle tutele giurisdizionali sancite dall’art. 6 CEDU sull’equo processo, alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con i principi che regolano il processo amministrativo nell’ordinamento italiano. In particolare, a seguito della pronuncia della Corte EDU del 4 marzo 2014, *Grande Stevens c. Italia*, la prospettiva delle tutele riconosciute nei processi giurisdizionali vengono, seppur con diverse criticità a livello concettuale, traslate ai procedimenti amministrativi sanzionatori di carattere afflittivo.

Il prof. Pisaneschi ha dunque continuato la sua relazione illustrando brevemente il caso che aveva ad oggetto la commissione dell’illecito amministrativo di manipolazione del mercato, previsto dagli artt. 187 ter e 187 quinquies T.U.F. (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). In particolare, la Consob contestava ai soggetti destinatari della sanzione

* Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche, Università di Siena

amministrativa di aver concorso a vario titolo nella diffusione nel mercato di un comunicato stampa falso che dava una rappresentazione fuorviante della situazione finanziaria delle società. Avverso tale decisione tutti gli interessati proposero opposizione dapprima dinnanzi alla Corte d'Appello di Torino, denunciando tra le violazioni quella del principio del contraddittorio, previsto dall'art. 187 septies T.U.F. Successivamente, nel ricorso in Cassazione sottolinearono, oltre la violazione dei principi sul giusto processo, anche vizi procedurali. Tuttavia, la Suprema Corte rigettò i ricorsi, ritenendo che il principio del contraddittorio fosse stato rispettato dinnanzi alla Consob.

Nel frattempo, però, i soggetti sanzionati avevano interposto gravame alla Corte di Strasburgo, la quale si è pronunciata appunto il 4 marzo 2014, evidenziando la palese violazione dell'art. 6 CEDU. In definitiva, quello che i Giudici di Strasburgo hanno riconosciuto è una stretta correlazione delle tutele giurisdizionali previste dall'art. 6 CEDU, apparentemente riconducibili ad processo giurisdizionale di natura penale o civile, con il procedimento amministrativo.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, la Corte ha affermato che si sarebbero dovute osservare le garanzie sull'equo processo, riservato ai processi penali, in quanto la qualificazione giuridica della sanzione come penale è un criterio decisivo, che fa scattare le garanzie dell'art. 6 paragrafo 1 CEDU, a prescindere dall'entità della sanzione stessa.

Tale decisione, divenuta definitiva a seguito del rigetto della richiesta del Governo italiano di rinvio alla *Grande Chambre*, ha posto diverse problematiche legate alla reale portata degli obblighi di riparazione che possono derivare dalla violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione Europea.

La seconda parte del seminario ha invece riguardato il tema dell'efficacia diretta del diritto dell'UE nell'ordinamento interno.

Tale efficacia trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 11 Cost., cui si è aggiunto l'art. 117, 1 comma Cost., ove si specifica che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». È importante precisare però che non tutte le norme europee possono avere effetto diretto.

Infatti, richiamando una pronuncia della Corte di Giustizia (sentenza *Defrenne v. Sabena*) si è sottolineato come per avere effetto diretto le norme debbono essere precise e sufficientemente incondizionate. I regolamenti comunitari per esempio contengono norme obbligatorie e sono direttamente applicabili senza necessità di atti di recepimento da parte dello Stato membro. Al contrario, le direttive hanno bisogno di essere recepite con un atto dello Stato e dunque non sono dotate normalmente dell'effetto diretto.

La Corte di Giustizia ha però specificato che laddove le direttive contengono norme precise e sufficientemente incondizionate possono essere direttamente applicabili.

Accanto all'effetto diretto appena descritto la Prof.ssa Bindi ed il Prof. Pisaneschi hanno richiamato il principio della primazia del diritto europeo rispetto al diritto degli Stati membri enunciato in due pronunce della Corte di Giustizia.

Nella prima, *Costa v. Enel* del 1964, la Corte ha affermato che gli atti interni contrastanti con il diritto europeo sarebbero inefficaci. Nella seconda, *Simmenthal* del 1978, la Corte ha affermato che le norme comunitarie fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell'ordinamento giuridico interno.

Da ciò deriva la conseguenza in base alla quale il giudice nazionale adito nell'ambito della sua competenza ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto europeo, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti con la legge interna.

Quali dunque gli effetti della non applicazione? Effetti limitati al caso nel quale si procede alla disapplicazione e dunque *inter partes*.